



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

## COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 24 MARZO 2009

### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 23 Marzo 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

#### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE |
| - Avv. Paolo | MORICA     | COMPONENTE |
| - Avv. Anna  | PIANE      | COMPONENTE |

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 7 a carico di :**

**Sig. LA VIA Marco (già Presidente della società A.S.D. Aprigliano Calcio), per rispondere della violazione di cui all'art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e dell'art. 8, comma 9 del C.G.S. oltre che della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché la società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S..**

#### IL DEFERIMENTO

Il vice procuratore federale, delegato il sostituto procuratore avv. Mario Manca, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 4.02.2009, prot. n° 4824/096 pf 08-09/ms/vdb:

- 1) il sig. Marco LA VIA, già Presidente della A.S.D. Aprigliano Calcio;
- 2) la società A.S.D. Aprigliano Calcio;

per rispondere rispettivamente:

1. il Signor Marco LA VIA, quale presidente pro tempore della A.S.D. Aprigliano Calcio per la stagione sportiva 2007-2008, delle violazioni di cui all'art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F., e dell'art. 8, comma 9, del C.G.S., oltre che della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1 del C.G.S., per il mancato pagamento, nel termine di trenta giorni, delle somme determinate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D..
2. la società A.S.D. Aprigliano Calcio, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. in relazioni ai fatti ascritti al proprio Presidente Signor Marco LA VIA

Difatti, in data 26.05.2008 il Presidente del C.R. Calabria inviava alla Procura Federale nota, nella quale si segnalava che la A.S.D. Aprigliano Calcio, partecipante al campionato di 1a categoria Regionale Calabria, non aveva ottemperato alla delibera del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 05.04.2008, pubblicato con C.U. n. 6 del 5.4.2008 con il quale la A.S.D. Aprigliano Calcio era stata condannata al pagamento in favore dell'ex allenatore Signor Carmine Litrenta della somma di €. 1.500,00 quale saldo delle somme a questi dovute in forza dell'accordo economico intercorso tra le dette parti per la stagione sportiva 2006/2007.

La Procura Federale esaminava la documentazione relativa alla nota citata e quella ulteriore che acquisiva e rilevava che dall'esame della documentazione citata si evinceva la correttezza del rilievo mosso e quindi che la A.S.D. Aprigliano Calcio non aveva ottemperato nel termine di trenta giorni al disposto della citata delibera, pur se la medesima era stata comunicata alla Società deferita dal Presidente del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con raccomandata dell' 11.04.2008 e nonostante l'ulteriore sollecito del C.R. Calabria del 21 aprile 2008, rimasto senza esito. Anche la comunicazione alla Procura Federale del 26.05.2008, sopra citata, era stata inviata contestualmente alla A.S.D. Aprigliano Calcio, senza che la medesima desse corso al versamento dovuto.

Riteneva pertanto che il mancato pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D., nel termine di trenta giorni comportasse la violazione dell'art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F., e dell'art. 8, comma 9 del C.G.S., oltre che la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1 del C.G.S., violazioni ascrivibili al Presidente della A.S.D. Aprigliano Calcio per la s.s. 2007-2008, Signor Marco La Via, nonché, a titolo di responsabilità diretta, alla A.S.D. Appigliano Calcio, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S..

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 23 marzo 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello nonché i Signori Barberio Francesco e Lucente Ettore, delegati per la A.S.D. Aprigliano nonché il Sig. Raffaele Pilato delegato dell'allenatore Sig. LA VIA Marco.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- inibizione di mesi QUATTRO per il Presidente dell'A.S.D. Aprigliano Calcio
- due punti di penalizzazione per la citata società da scontarsi nella stagione in corso nonché € 350,00 di ammenda

#### LE RICHIESTE DELLA DIFESA

La difesa ha prodotto documentazione attestante l'avvenuto pagamento nei termini di norma. Ha chiesto pertanto il proscioglimento dagli addebiti.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti escludano la responsabilità dei deferiti essendo stato provato da questi l'adempimento agli obblighi nei termini prescritti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 8 a carico di :**

**Sig. CARELLI Mario (già Presidente della società A.S.D. Sporting Terranova), per rispondere della violazione di cui all'art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e dell'art. 8, comma 9 del C.G.S. oltre che della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché la società A.S.D. SPORTING TERRANOVA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S..**

#### IL DEFERIMENTO

Il vice procuratore federale, delegato il sostituto procuratore avv. Mario Manca, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 4.02.2009, Prot. n° 4289/086 pf 08-09/MS/vdb:

1. Sig. Mario CARELLI, già Presidente della A.S.D. SPORTING TERRANOVA;
2. la società A.S.D. SPORTING TERRANOVA;

per rispondere rispettivamente:

1. il Signor Mario CARELLI, delle violazioni di cui all'art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F., e dell'art. 8, comma 9, del C.G.S., oltre che della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1 del C.G.S., per il mancato pagamento, quale presidente pro tempore della A.S.D. SPORTING TERRANOVA per la stagione sportiva 2007-2008, nel termine di trenta giorni delle somme determinate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D.;
2. la società A.S.D. SPORTING TERRANOVA, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. in relazione ai fatti ascritti al proprio Presidente Signor Mario Carelli;

Difatti, in data 26.05.2008 il Presidente del C.R. Calabria inviava alla Procura Federale nota, nella quale si segnalava che la A.S.D. SPORTING TERRANOVA, partecipante al campionato di 1° categoria Regionale Calabria, non aveva ottemperato alla delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 148 del 26.3.2008, con la quale il reclamo proposto dalla medesima Società era stato respinto e quindi era divenuto definitivo il provvedimento del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 1.12.2007, pubblicato con C.U. n.3 del 01.12.2007 con il quale la A.S.D. SPORTING TERRANOVA era stata condannata al pagamento in favore dell'ex allenatore Signor Carlo MARINI della somma di €. 4.000,00 quale saldo delle somme a questi dovute in forza dell'accordo economico intercorso tra le dette parti per la stagione sportiva 2006/2007.

La Procura Federale esaminava la documentazione relativa alla nota citata e quella ulteriore che acquisiva e rilevava che dall'esame della documentazione citata si evince la correttezza del rilievo e quindi che la A.S.D. Sporting Terranova non ha ottemperato nel termine di trenta giorni al disposto della citata delibera, pur se la medesima le era stata comunicata dal Presidente del Collegio Arbitrale presso la LND con raccomandata del 10.12.2007 e nonostante ulteriori solleciti del C.R. Calabria della LND del 2 e 21 gennaio 2008, rimasti senza esito e da ultimo del 14.04.2008, dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, anche la comunicazione alla Procura Federale del 26.05.2008, sopra citata, è stata inviata contestualmente alla A.S.D. Sporting Terranova, senza che la medesima desse corso al versamento dovuto.

Riteneva pertanto che il mancato pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, nel termine di trenta giorni abbia comportato la violazione dell'art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F., e dell'art. 8, comma 9 del C.G.S., oltre che la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1 del C.G.S., violazioni ascrivibili al Presidente della A.S.D SPORTING TERRANOVA per la stagione sportiva 2007-2008 Signor Mario CARELLI, nonché, a titolo di responsabilità diretta, alla società A.S.D SPORTING TERRANOVA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S..

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 23 marzo 2009 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- inibizione di SEI mesi per il Sig. Mario CARELLI già Presidente dell'A.S.D. Sporting Terranova
- due punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione in corso e ammenda di € 500,00 per la citata società

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito contestato

In particolare i fatti integrano la violazione:

- di cui all'art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F., e dell'art. 8, comma 9 del C.G.S., oltre che la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1 del C.G.S., da parte del Presidente della A.S.D SPORTING TERRANOVA per la stagione sportiva 2007-2008 Signor Mario Carelli,
- di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta da parte della società A.S.D. Sporting Terranova;

#### P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

- al Sig. Mario CARELLI, già presidente pro tempore della A.S.D. Sporting Terranova, la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e quindi fino al 24 GIUGNO 2009;
- alla società A.S.D. SPORTING TERRANOVA la penalizzazione di DUE punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso.

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 9 a carico di :**

**Sig. CENTRO Domenico (Presidente della società A.S.C. Tropea), per rispondere della violazione di cui all'art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e dell'art. 8, comma 9 del C.G.S. oltre che della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., nonché la società A.S.C. TROPEA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S..**

#### IL DEFERIMENTO

Il Vice Procuratore Federale, delegato il Sostituto Procuratore Avv. Sandro de Marco, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 2.02.2009, Prot. n° 4211/484 pf 08-09/MS/vdb:

- 1) il Presidente della società A.S.C. Tropea, Sig. Domenico Centro;
- 2) la società A.S.C. TROPEA;

per rispondere rispettivamente:

1. il primo, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della A.S.C. Tropea, della violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione in relazione all'art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e 8 comma 9 del C.G.S.;
2. la A.S.C. Tropea, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., conseguente agli addebiti ascritti al proprio Presidente.

Difatti, in data 22/12/08 il Presidente del C.R. Calabria inviava alla Procura Federale nota nella quale si segnalava il mancato adempimento da parte della A.S.C. Tropea nei termini previsti dall'art. 94 ter, comma 13 della N.O.I.F., della delibera assunta dal Collegio Arbitrale della L.N.D. e pubblicata sul C.U. n. 1 dell'11.10.08 con la quale la A.S.C. Tropea veniva condannata al pagamento in favore dell'allenatore Francesco Addolorato della somma di € 6.564,00.

La Procura Federale esaminava gli atti allegati a detta nota tra cui anche l'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata inviata dal Comitato Regionale Regione Calabria in data 03/11/08 alla A.S.C. TROPEA che attesta che detta comunicazione è stata da questa ricevuta in data 07/11/2008 e considerato che non risultava pervenuta la quietanza di pagamento che attesta il pagamento della A.S.C. Tropea nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 94 ter, comma 13 della NOIF. riteneva la citata società assoggettabile alle sanzioni previste dall'art.8 del C.G.S.; riteneva cioè che i fatti, come sopra riassuntivamente esposti e come, con maggior completezza desumibili dagli atti, evidenziassero – a carico dei deferiti - la violazione dei doveri di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e 8 comma 9 del C.G.S.;

## IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 23 marzo 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello nonché il Presidente della A.S.C. Tropea Centro Domenico ed il Sig. Raffaele Pilato delegato dell'allenatore Sig. Addolorato Francesco.

## LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- inibizione di mesi TRE per il Presidente dell'A.S.C. Tropea Sig. Centro Domenico;
- due punti di penalizzazione per la citata società da scontarsi nella stagione in corso;

## LE RICHIESTE DELLA DIFESA

Il Presidente ha ammesso l'inadempienza contestata chiedendo di poter ottemperare in tempi brevi e secondo le modalità contemplate dalle Carte Federali

## I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito contestato.

In particolare i fatti integrano la violazione:

- dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione in relazione all'art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e 8 comma 9 del C.G.S., da parte del Presidente della società A.S.C. Tropea, Sig. Domenico Centro,
- dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., conseguente agli addebiti ascritti al proprio Presidente da parte della A.S.C. Tropea, per responsabilità diretta;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

- al Sig. Domenico CENTRO, quale presidente pro tempore della A.S.C. TROPEA, la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e quindi fino al 24 GIUGNO 2009;
- alla società A.S.C. TROPEA la penalizzazione di DUE punti in classifica da scontarsi nella stagione in corso.

**RECLAMO N. 76 della società A.S.D. FILOGASO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 91 del 29.01.2009 (Punizione sportiva perdita della gara - Filogaso - Chiaravalle del 18.01.2009 - con il punteggio di 0 - 3).**

**RECLAMO N. 77 del Sig. BARBA Bruno (società A.S.D. Filogaso)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 91 del 29.01.2009 (Squalifica fino al 31.10.2009).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentiti la società Filogaso reclamante, la società Chiaravalle controparte che controdeduce in merito al reclamo n° 76 di cui in epigrafe nonché l'arbitro a chiarimenti;

## RILEVA

I due reclami vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva.

Secondo quanto affermato nel supplemento di rapporto dal direttore di gara, al 41° minuto della gara Filogaso - Chiaravalle l'arbitro veniva colpito al volto da uno schiaffo sferrato dal calciatore Barba e indirizzato ad un calciatore avversario.

Le conseguenze del colpo impedivano all'arbitro di proseguire la gara per cui il giudice di primo grado sanzionava il calciatore Barba ed infliggeva alla società A.S.D. Filogaso la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe attribuendo la mancata regolare effettuazione a titolo di responsabilità oggettiva

In sede di reclamo davanti alla Commissione Disciplinare territoriale il Filogaso si lagna della decisione assumendo che il comportamento del Barba non è di gravità tale da giustificare la sanzione irrogata, anche alla luce del comportamento tenuto dalla Società.

Controdeduce il Chiaravalle assumendo che il calciatore ha volutamente colpito l'arbitro per cui la decisione di primo grado risponde ai dettami di cui all'art. 4 punto 2 e 17 del C.G.S..

L'arbitro nell'odierna seduta ha confermato che il colpo lo ha attinto in modo involontario. Il Commissario di Campo nel suo supplemento ha, al contrario, affermato che il Barba ha inteso colpire l'arbitro.

Pur tutto quanto sopra è da ritenersi che le conseguenze lesive dell'azione vanno ricondotte alla responsabilità del Barba e, a titolo oggettivo, del Filogaso.

Per tutto quanto sopra esposto i reclami vanno rigettati.

P.Q.M.

Rigetta i reclami nn° 76 e 77 e dispone incamerarsi le tasse.

**RECLAMO N. 95 della società A.C.S. CAPISTRANESE**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 44 del 18.02.2009 (Punizione sportiva perdita della gara - Capistranese – Nicastrello del 15.02.2009 - con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 120,00, squalifica calciatore SCOLIERI Antonio fino al 18.03.2009, squalifica calciatore VELLONE Francesco fino al 18.03.2009, inibizione Sig. VELLONE Luigi fino al 11.03.2009).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

sentiti la società Capistranese nonché il direttore di gara a chiarimenti;

## RILEVA

che, ai sensi dell'art. 35, comma 1 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, nel caso in esame non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante né altra documentazione allegata; ritenuto che i fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale trovano piena conferma nel rapporto arbitrale ove risulta in maniera chiara ed inequivoca che al 20° del II° tempo, l'arbitro veniva accerchiato e pressato minacciosamente e veniva strattonato impedendogli qualsiasi movimento, tutti i calciatori mantenevano un comportamento reiteratamente offensivo e gravemente minaccioso;

che solo con l'intervento della forza pubblica l'arbitro riusciva a raggiungere gli spogliatoi e, nonostante la presenza della forza pubblica, continuavano le minacce e gli insulti anche a mezzo di violenti ed incessanti colpi alla finestra dello spogliatoio arbitrale; che stante il clima assolutamente intimidatorio e condizionante, l'arbitro sospendeva la partita non essendo più sussistenti le condizioni oggettive per portare a termine la gara;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 96 della società F.C. ALBIDONA A.S.D.**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 109 del 5.3.2009 (Squalifica del terreno di gioco per TRE giornate effettive, penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 500,00, inibizione Sig. SALANDRIA Giuseppe fino al 11.03.2009, squalifica calciatore MUNNO Domenico per QUATTRO giornate di gara).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

Sentito il rappresentante della società reclamante;

## RILEVA

In via preliminare che, ai sensi dell'art.35, comma 1, del C.G.S., il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione dei fatti differente da quella operata dal direttore di gara.

Dal rapporto dell'arbitro, con relativo supplemento, della gara F.C. Albidona - A.S.D.-Spezzano Albanese dell'1.3.2009 risulta che:

- prima della gara, il direttore di gara veniva avvicinato da alcune persone non identificate, le quali, minacciandolo, gli intimavano di adottare nel corso della gara stessa decisioni che favorissero la società Albidona;
- successivamente, una persona non identificata, che stazionava in prossimità degli spogliatoi, tentava di sgambettare l'arbitro, senza riuscirci, mentre quest'ultimo rientrava nello spogliatoio dopo avere effettuato il riscaldamento sul terreno di gioco;
- nel corso del primo tempo, alcuni sostenitori dell'Albidona, "hanno cercato di entrare sul terreno di gioco arrampicandosi sulle inferriate di recinzione";
- al rientro sul terreno di gioco dopo l'intervallo, l'arbitro veniva colpito alla gamba dx da un sasso lanciato da un sostenitore dell'Albidona che gli procurava una contusione con lieve fuoriuscita di sangue;
- a tal proposito, il direttore di gara dichiara nel rapporto di aver fatto notare il danno fisico subito al dirigente accompagnatore ufficiale della società suddetta, Salandria Giuseppe, il quale gli "rispondeva con una stretta di spalle": tuttavia, detta ferita non gli provocava dolore e pertanto non gli impediva di dare inizio regolarmente al II tempo;
- al 27° del II tempo, a seguito di una decisione tecnica assunta dall'arbitro, questi veniva circondato da alcuni calciatori dell'Albidona che protestavano nei suoi confronti ed, in particolare, uno di essi, Munno Domenico, rivolgeva all'indirizzo dell'ufficiale di gara medesimo frasi offensive e minacciose, venendo conseguentemente espulso;
- mentre il direttore di gara annotava l'espulsione sul taccuino, veniva raggiunto da circa cinque tifosi dell'Albidona e uno di essi gli sferrava dapprima un pugno alla tempia dx, che gli causava "forte dolore e giramento di testa" e successivamente lo colpiva con un calcio alla gamba sx;
- il direttore di gara precisa espressamente di non avere subito conseguenze più gravi solo grazie al fattivo intervento in sua difesa "di calciatori e dirigenti presenti sul terreno di gioco";

- nel frattempo, sopraggiungevano anche i carabinieri che invitavano l'arbitro ad abbandonare il campo, scortandolo fino allo spogliatoio;

- rientrato negli spogliatoi, l'arbitro riceveva le prime cure: tuttavia, poichè "il forte dolore e il giramento di testa non diminuivano", decideva di sospendere definitivamente la gara, non essendo in condizioni di riprenderla;

- successivamente, il direttore di gara lasciava il campo di calcio a bordo dell'autovettura delle suddette Forze dell'ordine che provvedevano ad accompagnarlo fino alla stazione dei Carabinieri di Trebisacce, laddove gli veniva consegnata l'autovettura lasciata in custodia al dirigente dell'Albinona Salandria Giuseppe, già menzionato: in tale frangente veniva constatato che l'autovettura era stata danneggiata;

- alle ore 21,45 circa, l'arbitro giungeva nella propria residenza e, perdurando il dolore ed il giramento di testa per i colpi subiti, si recava al pronto soccorso del P.O. di Lamezia Terme, laddove gli veniva diagnosticata "una contusione in regione frontale e ginocchio dx" con prognosi di gg.5 e ritorno all'indomani per consulenza neurologica (come da relativo certificato medico in atti).

La società reclamante ricorre avverso le seguenti sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure (cfr. C.U. n.109 del 5.3.2009 del Comitato Regionale Calabria):

- squalifica del terreno di gioco per tre giornate effettive di gara;
- penalizzazione di due punti in classifica;
- ammenda di € 500,00;
- inibizione al dirigente Salandria Giuseppe fino all'11 marzo 2009;
- squalifica del calciatore Munno Domenico per quattro giornate di gara.

A parere di questa Commissione sono da considerarsi accertate sia la responsabilità (oggettiva) della società reclamante per i fatti accaduti ed, in particolare, per la mancata conclusione della gara, che quella del dirigente Salandria Giuseppe e del calciatore Munno Domenico.

Va rilevato che il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria lametina non consente di dubitare sull'esistenza delle conseguenze lesive derivanti dall'atto di violenza patito dall'arbitro, a differenza di quanto sostenuto dall'Albidona nel proprio reclamo.

Le sanzioni irrogate ai tesserati Salandria e Munno sono da considerarsi congrue ed adeguate ai fatti verificatisi. Invece, relativamente alle sanzioni poste a carico della società, va tenuto in debita considerazione il fattivo comportamento dei calciatori e dei dirigenti della stessa, intervenuti a difesa dell'arbitro durante i suddetti accadimenti, come peraltro evidenziato dal direttore di gara nel rapporto a sua firma.

Ne discende, quindi, che appare conforma a giustizia ridurre la penalizzazione in classifica ad un punto e l'ammenda ad € 300,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, la Commissione Disciplinare Territoriale delibera di :  
ridurre la penalizzazione in classifica ad UN punto e l'ammenda ad € 300,00.  
Dispone, inoltre, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

#### **RECLAMO N. 102 della società U.S.D. AMBROSIANA CALCIO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 45 del 4.03.2009 (Squalifica calciatore MANTELLO Nicola per SEI gare (di cui una per recidività in ammonizione ), squalifica calciatori PECORARO Alessio e COSTA Bruno per TRE gare).**

#### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

ritenuto che i fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale trovano conferma sia nel referto arbitrale che nel rapporto del commissario di campo, ove risulta in maniera chiara ed inequivoca la referibilità ai calciatori della società reclamante dei fatti a ciascuno ascritti;

considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 23 Marzo 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA      | PRESIDENTE |
| - Avv. Luigi      | COMBARIATI | COMPONENTE |
| - Avv. Carlo      | ROTUNDO    | COMPONENTE |

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 12 a carico di :**

**Sig. Rocco Giovanni MAESANO (Presidente della società Omega Bagaladi San Lorenzo), Sig. Giovanni VILLARI (Presidente della società Omega Bagaladi San Lorenzo) per rispondere della violazione di cui all'art.32, comma 1 e 7 del Regolamento della LND, in relazione anche alle disposizioni emanate con CU n.1 della LND per come richiamate al capitolo A2 –lett.g), per aver contravvenuto all'obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato "Juniores-Under 18", nella stagione sportiva 2008/2009;**  
**nonché la società AS OMEGA BAGALADI SAN LORENZO per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte ai presidenti.**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali;

sentiti i deferiti;

sentito il vice procuratore federale, avv. Gianfranco Marcello, il quale così concludeva:

- per il Presidente Sig. Rocco Giovanni Maesano l'inibizione per giorni 30 (trenta);
- per il Presidente Sig. Giovanni Villari l'inibizione per giorni 30 (trenta);
- per la società A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo l'ammenda di € 5000,00 – come da C.U. n° 1 L.N.D. s.s. 2008/2009;

viste le risultanze del procedimento presso la Procura Federale;

RILEVA

- 1) con nota del 26.1.2009 prot. N° 4057/386 pf 08-09/SP/vdb, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale i sigg.ri Rocco Giovanni Maesano, Presidente della società A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo, il Sig. Giovanni Villari, Presidente della società A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo, nonché la medesima società A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo, per rispondere:
  - *"i primi due della violazione di cui all'art. 32, comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., in relazione anche alle disposizioni emanate con C.U. n° 1 della LND come richiamate al capitolo A – lettera g), per avere contravvenuto all'obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al campionato "Juniores – Under 18" nella stagione sportiva 2008/2009";*
  - *"la terza per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte ai Presidenti"*
- 2) La società Omega Bagaladi San Lorenzo, partecipante al campionato calabrese di Eccellenza, come risulta dalla documentazione in atti, ha disatteso alla obbligatorietà di svolgere con una propria squadra attività giovanile nella stagione sportiva 2008/2009.

In forza del Comunicato Ufficiale n° 1 del 1.7.2009 della L.N.D., emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c) delle N.O.I.F., e dell'art. 32 del Regolamento della L.N.D., è fatto obbligo alle società di Eccellenza di svolgere attività giovanile con una propria squadra ai campionati indetti dal settore.

Non può assumere rilievo nel presente giudizio alcuna circostanza esimente.

L'omissione, segnalata dal Comitato Regionale Calabria della L.N.D., integra gli estremi della violazione di cui all'art. 32, comma 1 del Regolamento della L.N.D., ascrivibile ai sigg.ri Rocco Giovanni Maesano e Giovanni Villari, Presidenti A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo, ed a quest'ultima società per responsabilità diretta ex art. 4 del C.G.S.;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

- al Sig. Rocco Giovanni MAESANO, Presidente della società A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo, l'inibizione per giorni 30 (trenta) e quindi fino al 25 APRILE 2009;
- al Sig. Giovanni VILLARI, Presidente della società A.S. Omega Bagaladi San Lorenzo, l'inibizione per giorni 30 (trenta) e quindi fino al 25 APRILE 2009;
- alla società A.S. OMEGA BAGALADI SAN LORENZO l'ammenda di € 5000,00 (cinquemila), come previsto dal C.U. n° 1 della L.N.D. della stagione sportiva 2008/2009.

**RECLAMO N. 84 della società POL. BOVESE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 101 del 19.2.2009 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, ammenda di € 500, squalifica calciatore CRISEO Giovanni Andrea fino al 18.06.2009, inibizione sig. MARINO Carmelo fino al 30.06.2012).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentita la società reclamante, che insiste per l'accoglimento del reclamo al quale si riporta;  
sentito l'arbitro a chiarimenti;

## RILEVA

La Società ricorrente Pol.Bovese impugna la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara del 14.2.2009 contro la U.S. Gioiosa Jonica col punteggio di 0-3 a seguito della decisione dell'arbitro di sospendere la partita al 45° del 1° t. per *"ingestibilità dell'ordine pubblico"*.

Ed invero, nel supplemento di rapporto l'arbitro ha scritto che in occasione dell'espulsione del capitano della Pol. Bovese CRISEO Giovanni Andrea al 40° p.t., veniva accerchiato da quasi tutti giocatori della società ospitante che protestavano vivamente, quando il sig.Marino Carmelo, dirigente accompagnatore della medesima società già espulso al 23° p.t., entrava abusivamente in campo e *"iniziava a spingermi ripetute volte con le mani sul petto e sulle spalle oltre che a stringermi entrambe le braccia, mentre continuava ad offendere verbalmente la mia persona ..."*.

Il direttore di gara richiamava più volte all'ordine il Marino, anche tramite i calciatori della Polisportiva Bovese, che si dimostravano però solidali con il Marino e non intervenivano per farlo recedere da questo atteggiamento minaccioso e violento.

A questo punto il direttore di gara faceva presente a tutti che se non ritornava l'ordine avrebbe sospeso la gara, ma il Marino *"... veniva più volte a scuotermi e spingermi con più violenza (...)"*, quindi, dopo che il gioco era rimasto interrotto per 5 minuti, il Marino *"stava per allontanarsi da me tornava indietro di corsa e mi spintonava ulteriormente con forza"*.

Decretava quindi la sospensione della gara, poiché *"l'ordine pubblico in campo era ingestibile..."*.

Per poter rientrare negli spogliatoi doveva aspettare l'arrivo di un volontario della Associazione Italiana Carabinieri che convinceva il Marino, in possesso della chiave, ad aprire. Il Marino entrava nello spogliatoio dell'arbitro e proseguiva la sua protesta esagitata, sottraeva con destrezza gli elenchi dei calciatori, cercava di convincere con minacce l'arbitro a riprendere la gara, desisteva solo all'arrivo dei carabinieri.

Tanto premesso, ritiene la Commissione quanto segue:

Per consolidata giurisprudenza sportiva, l'arbitro nell'esercitare il potere discrezionale di interrompere una gara, ai sensi dell'art.64 delle N.O.I.F., deve prescindere dalle personali impressioni e supposizioni e deve esercitarlo in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere oggettivamente in pericolo l'incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Nel caso di specie l'arbitro ha riferito di aver messo in atto tutte le facoltà in suo possesso per porre fine alle proteste esagitate del Marino, già espulso in precedenza e rientrato in campo a più riprese per protestare con violenza, comunicando al capitano e ai calciatori della Polisportiva Bovese che se non avessero fatto uscire dal campo il loro dirigente, non era in condizione di far proseguire la gara.

L'arbitro ha specificato davanti a questa Commissione, come del resto aveva già scritto nel referto, che i calciatori della Polisportiva Bovese si dimostravano indifferenti alla sua richiesta di aiuto e che quindi era oggettivamente impossibilitato a proseguire la gara per la presenza in campo del Marino.

Ha inoltre chiarito che alla gara non erano presenti forze dell'ordine e che solo una volta rientrato negli spogliatoi, era stato raggiunto da un signore qualificatosi quale Ausiliario dei Carabinieri, di cui in precedenza non aveva rilevato la presenza in campo, che lo aiutava a fronteggiare le ulteriori aggressioni del Marino subite nel proprio spogliatoio, prima dell'arrivo dei Carabinieri.

Per tali ragioni, essendo la situazione venutasi a creare oggettivamente grave e non ovviabile con il ricorso a provvedimenti idonei a riportare l'ordine in campo, tale da legittimare l'arbitro al provvedimento di sospensione della gara, si conferma la sanzione adottata dal giudice sportivo a carico della società reclamante della perdita della gara per 0 - 3, con l'ammenda di € 500,00.

Per quanto riguarda la sanzione al calciatore Criseo Giovanni Andrea, il quale al momento della notifica della espulsione, al 40° del 1° tempo, cercava di bloccare le mani dell'arbitro e successivamente, proferiva nei suoi confronti offese e ritardava l'uscita dal campo, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica.

A carico del dirigente Marino Carmelo, al quale si contestano reiterate minacce e offese all'arbitro, entrata abusiva in campo, entrata abusiva nello spogliatoio arbitrale a fine gara con sottrazione delle distinte di gara, ripetuti atti di protesta violenta contro l'arbitro (spinto energicamente con le mani sul petto, trattenuto per le braccia, sballottato, tirato per la maglia), pur valutando che tale deprecabile condotta è stata protratta oltremodo, considerata la natura e qualità degli addebiti, tenendo conto di precedenti pronunce di questa stessa commissione, si ritiene che anche la suddetta sanzione può essere comunque ridotta.

## P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore CRISEO Giovanni Andrea fino al 20 APRILE 2009;  
riduce la inibizione a carico del Sig. MARINO Carmelo fino al 30 GIUGNO 2011;  
rigetta per il resto il ricorso e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 103 della società POL. BOVESE**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 101 del 19.2.2009 (Inibizione sig. MARINO Carmelo fino al 30.12.2012).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentito telefonicamente l'arbitro a chiarimenti il quale ha confermato, contrariamente a quanto dedotto dalla reclamante, che il Sig. Marino Carmelo sedeva regolarmente in panchina;  
considerato che lo stesso non aveva titolo perché, al momento dell'infrazione, era inibito fino al 30.6.2012 (cfr C.U. n° 101 del 19.2.2009);

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 104 della società A.S. MARINA DI NICOTERA**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 109 del 5.3.2009 (Penalizzazione di DUE punti in classifica, ammenda di € 900,00, inibizione sig. RIZZO Salvatore fino al 04.04.2009, squalifica calciatore STAROPOLI Nicola per CINQUE giornate effettive).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentita la società reclamante che ha confermato quanto già dedotto in ricorso;

RILEVA

La AS Marina di Nicotera contesta la eccessività della sanzione di due punti di penalizzazione, dell'ammenda di € 900, nonché delle sanzioni ai tesserati, senza sostanzialmente porre in discussione la dinamica dei fatti ricostruita dal giudice sportivo nel provvedimento impugnato sulla base del referto arbitrale. Ammette la propria responsabilità, confermando la congruità della squalifica del campo per una giornata, non impugnata, ma invoca una riduzione della sanzione dei due punti di penalizzazione ritenuta eccessiva, evidenziando che i fatti per quanto deplorabili vadano ridimensionati, in quanto le persone entrate in campo sarebbero state 5 o 6 e non trenta come indicato dall'arbitro, che le stesse hanno scavalcato un cancello chiuso e non lasciato colpevolmente aperto come scritto in referto, e sottolineando che i dirigenti della società si sono comunque adoperati per riportare l'ordine.

Dal referto arbitrale risulta quanto segue:

- persone non identificate e quindi non autorizzate sostavano per tutta la durata della gara sul terreno di gioco e la società ospitante, nonostante i ripetuti inviti dell'arbitro, non provvedeva all'allontanamento delle stesse;
- al termine del primo tempo, il dirigente della società ospitante Rizzo Salvatore, al quale era stato chiesto dall'arbitro di far allontanare dal recinto di gioco le persone non autorizzate, teneva un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro;
- durante l'intervallo, una persona non identificata si chiudeva a chiave nello spogliatoio con l'arbitro, minacciandolo e impedendogli di uscire per circa tre minuti;
- a fine gara, la stessa persona non identificata minacciava l'arbitro appena rientrato negli spogliatoi;
- sempre a fine gara, davanti agli spogliatoi si scatenava una rissa generale che coinvolgeva le persone non identificate già presenti sul campo, una trentina di sostenitori della società Marina di Nicotera entrati da un cancello aperto e numerosi calciatori, tra i quali l'arbitro identificava soltanto il n.5 del Marina di Nicotera, Staropoli Nicola, che colpiva con un "violentissimo colpo alla nuca un calciatore avversario".

L'arbitro riferisce ancora che, nel corso della rissa, per salvaguardare la propria incolumità, si metteva in disparte accanto ai Carabinieri, non riuscendo così ad identificare altri calciatori partecipanti alla rissa; che numerosi calciatori della Bagnarese che tentavano di rientrare negli spogliatoi, venivano trattenuti e ripetutamente colpiti con violenza da persone non identificate e da calciatori avversari; che negli spogliatoi, vedeva tre calciatori della Bagnarese a terra a seguito dei colpi subiti; che un dirigente della Bagnarese gli riferiva che un calciatore della Bagnarese era stato trasportato in ospedale.

Il quadro che emerge dal racconto dell'arbitro è di una gravità tale da far ritenere sufficientemente giustificate e congrue le sanzioni inflitte dal giudice di prima istanza. Va tenuto conto che i calciatori e i sostenitori della società Marina di Nicotera sono stati riconosciuti dall'arbitro non solo quali responsabili della rissa, ma colpevoli di una vera e propria aggressione nei confronti dei calciatori avversari, che avrebbe potuto comportare conseguenze drammatiche.

Appare però conforme a giustizia ridurre la penalizzazione dei due punti in classifica, anche in conformità con precedenti pronunce rese dalla stessa commissione in casi analoghi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce alla società MARINA DI NICOTERA la penalizzazione in classifica ad UN punto; conferma nel resto il provvedimento impugnato e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO N. 105 della società U.S. BADOLATO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 113 del 12.3.2009 (Squalifica calciatore GAGLIARDI Carmine per QUATTRO gare).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
considerato che il calciatore Gagliardi Carmine si è reso responsabile di atti di violenza a gioco fermo nonché di comportamento minaccioso nei confronti di un avversario;  
che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 109 della società JUVE ROSSANO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 4.03.2009 (Punizione sportiva perdita della gara - Mandatoriccese – Juve Rossano dell'1.3.2009 - con il punteggio di 0 – 3).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
rilevato che a termini dell'art. 33, comma 5 del C.G.S. copia del reclamo deve essere inviata alla controparte e che, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, la inosservanza di tale obbligo costituisce motivo di inammissibilità dello stesso;  
che, peraltro, è carente della prescritta tassa reclamo;

P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitarsi la tassa non versata.

**RECLAMO N. 110 della società A.S.D. SPORTING CLUB DAVOLI**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 25.2.2009 (Omologazione del risultato acquisito in campo – gara Pro Catanzaro/Sporting Club Davoli 2 - 1).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
rilevato che a termini dell'art. 33, comma 5 del C.G.S. copia del reclamo deve essere inviata alla controparte e che, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, la inosservanza di tale obbligo costituisce motivo di inammissibilità dello stesso;  
che, peraltro, è carente della prescritta tassa reclamo;

P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi